



PROVINCIA
DI TERAMO

Area 1
Servizio Trasporti

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE
ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO**

(Legge 8 agosto 1991, n. 264)

approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 18.02.2004 e modificato da ultimo
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 24.04.2025

INDICE

TITOLO I DELLE GENERALITA'

ART. 1	Fonti normative
ART. 2	Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Definizione.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3	Autorizzazioni
ART. 4	Sedi Secondarie
ART. 5	Domanda di autorizzazione
ART. 6	Capacità Finanziaria
ART. 7	Locali
ART. 8	Attività espletata da uffici dell'A.C.I.
ART. 9	Autorizzazione per imprese già esercenti
ART. 10	Programmazione numerica delle autorizzazioni
ART. 11	Responsabilità professionale e personale esecutivo
ART. 12	Trasferimento – modificazione compagine sociale
ART. 13	Trasferimento della sede
ART. 14	Mutamento denominazione
ART. 15	Rinuncia all'autorizzazione
ART.16	Sospensione dell'attività

TITOLO III DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 17	Attribuzioni della Provincia
ART. 18	Commissione d'esame
ART. 19	Sessioni di esame
ART. 20	Programma di esame
ART. 21	Domanda di ammissione all'esame
ART. 22	Requisiti di ammissione all'esame
ART. 23	Convocazione per le sedute di esame
ART. 24	Prova di esame
ART. 25	Rilascio dell'attestato

TITOLO IV DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 26	Registro giornale
ART. 27	Ricevuta sostitutiva della carta di circolazione o della patente
ART. 28	Tariffe

ART. 29	Orari di apertura
---------	-------------------

**TITOLO V
DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

ART. 30	Vigilanza
ART. 31	Sanzioni

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 32	Norme transitorie e finali
ART. 33	Disposizioni finali

TITOLO I **DELLE GENERALITA'**

ART. 1

Fonti normative

1. La disciplina inerente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti è regolata dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11.
2. Oltre che dalle leggi sopracitate, la materia del settore è regolata dal decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e dai decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

ART. 2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Definizione.

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge n.264/91, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza persegue i principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nella direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi di mercato interno (c.d. direttiva dei servizi), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n.59 del 26/03/2010, per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi offerti sul territorio.
3. L'attività di consulenza, come definita dall'art. 1 del presente Regolamento, può essere esercitata:
 - da imprese individuali;
 - da società di persone o di capitali;
 - direttamente dall'Automobile Club Teramo;
 - da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club Teramo secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. L'attività di consulenza può infine essere svolta dalle imprese esercitanti attività di autoscuola, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. n.264/1991 e del presente Regolamento.

TITOLO II **DELLA AUTORIZZAZIONE**

ART. 3

Autorizzazioni

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 10 del presente Regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
 - b) abbia raggiunto la maggior età;
 - c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza

provvista di cui all'art.2 della Legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art.67 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - g) sia in possesso dell'Attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della Legge 264/91;
 - h) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
 - i) di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 devono essere posseduti:
- A. da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - B. dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - C. dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto:
- a) dal titolare, nel caso di impresa individuale;
 - b) da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere A), B) e C) di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso di società.
4. Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera h) del comma 1.
5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previo versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per diritti di istruttoria.
6. Il procedimento per rilascio di nuove autorizzazioni si svolge secondo i criteri di trasparenza e imparzialità ed in ossequio alle seguenti disposizioni:
- a) l'interessato dovrà produrre apposita istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla L. n.264/91 secondo apposito modello di domanda, predisposto dai competenti uffici dell'Ente;
 - b) nella domanda dovrà essere specificato, in particolare, il singolo comune nel cui ambito territoriale l'interessato intenda ubicare la sede dell'Agenzia; non potranno essere prese in considerazione, dai competenti uffici dell'Ente, le domande prive di tale indicazione. E' in facoltà dell'interessato riservarsi la successiva indicazione, all'esito dell'ultimazione delle operazioni di sorteggio di cui alla lett. j) ed entro l'apposito e perentorio termine che sarà all'uopo assegnato dagli uffici dell'Ente, della persona del preposto (se diversa dall'interessato) nonché dei locali presso cui intende svolgere la propria attività;
 - c) è in facoltà dell'interessato produrre distinte e separate istanze in riferimento ad altri comuni nel cui territorio intenda, eventualmente ed in alternativa, ubicare la propria Agenzia;
 - d) i competenti uffici dell'Ente provvederanno a predisporre e a dare diffusione del Programma Provinciale delle Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, mediante apposito avviso pubblico, recante, in particolare, l'indicazione del numero delle agenzie autorizzabili in riferimento a ciascun comune della provincia;
 - e) a tale avviso pubblico dovrà essere assicurata ampia divulgazione mediante pubblicazione all'Albo on-line della Provincia e nella sottosezione del sito istituzionale all'uopo dedicata;
 - f) nella eventualità che le richieste prodotte dagli interessati in riferimento allo stesso comune fossero superiori al numero delle agenzie autorizzabili nel comune medesimo, si procederà alla designazione del soggetto prescelto ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione mediante pubblica e distinta estrazione fra tutte le domande presentate in relazione al singolo

- comune; le operazioni di sorteggio, secondo l'ordine alfabetico dei comuni medesimi, quale si evince dal programma Provinciale, avverranno nella data e nel luogo che saranno indicati secondo quanto previsto nell'Avviso pubblico;
- g) nell'ipotesi di cui alla lett. f) i competenti uffici dell'Ente, al fine del rilascio delle autorizzazioni richieste dagli interessati, procederanno alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge all'esito delle operazioni di sorteggio ed in capo ai soggetti estratti;
 - h) l'interessato che si sia avvalso della facoltà di cui al precedente punto c), presentando distinte istanze riferite a diversi comuni presso cui alternativamente ubicare la propria agenzia, potrà risultare estratto in un solo comune; pertanto, qualora lo stesso nominativo già prescelto ai fini dell'autorizzazione risulti successivamente sorteggiato in riferimento ad altro comune, per tale comune il nominativo non potrà più essere preso in considerazione;
 - i) è possibile rilasciare più di una autorizzazione al medesimo titolare, sia esso ditta individuale o società, purché l'istanza faccia riferimento ad agenzia da ubicare nel territorio di un comune per il quale non risultino pervenute altre istanze e sempre che, per ogni nuova sede autorizzata, venga prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.
7. Per i comuni per i quali siano pervenute più istanze rispetto al numero delle rispettive Agenzie autorizzabili, all'esito delle relative operazioni di sorteggio per ciascun comune verrà formata una graduatoria dei soggetti estratti secondo l'ordine di sorteggio; la graduatoria che in tal modo si determinerà avrà efficacia esclusivamente fino al 31 dicembre dell'anno di sua approvazione, potendo essere utilizzata all'unico fine della sostituzione dei soggetti designati mediante sorteggio che dovessero venir meno (per riscontrata mancanza dei requisiti, per rinuncia o per altra causa).
8. L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dello studio di consulenza.

ART. 4

Sedi secondarie

1. Qualora il titolare dell'impresa intenda gestire una pluralità di studi di consulenza automobilistica, ancorché sotto forma di "sedi secondarie" è necessario munirsi di apposita autorizzazione per ogni ulteriore sede di Agenzia pratiche auto successiva alla prima e in capo alla medesima titolarità, e l'autorizzazione Provinciale potrà essere rilasciata nel rispetto dei limiti posti dal Programma Provinciale delle Autorizzazioni.
2. Per ogni "sede secondaria" deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge 264/91, compreso l'attestato di idoneità professionale, che non deve svolgere la propria attività presso altre sedi, sia pure facenti capo al medesimo titolare di autorizzazione.
3. A seconda della forma organizzativa imprenditoriale, il preposto potrà essere come di seguito indicato:
 - un Institore
 - il Legale rappresentante nelle società cooperative e nei consorzi
 - un Amministratore o un amministratore delegato nelle società di capitali (s.p.a., s.r.l.);
 - un Socio accomandatario per le società in accomandita semplice (s.a.s.);
 - un socio nelle società di persone (s.n.c.).
4. L'institore è la persona preposta dal titolare, con procura, ai sensi degli articoli 2204, 2206, 2207 del Codice Civile, all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa (art. 2203 C.C.). Tutte le società possono quindi avere un institore il quale non necessariamente deve essere un socio; può essere un semplice dipendente preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale.
5. Sono altresì necessari, per ciascuna sede secondaria, tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, quali l'idoneità dei locali e l'adeguata capacità finanziaria (v. Circolare Min. Trasporti n. 146/96).

ART. 5

Domanda di autorizzazione

1. Chiunque voglia esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione, alla Provincia di Teramo.
2. Alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n.11/1994, chiunque presenti istanza alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione dovrà specificare se sussistano o meno rapporti di concessione o convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia.
3. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio deve essere integrata dai seguenti certificati e documenti in carta semplice riferiti a ciascun amministratore della società:
 - a) certificato di cittadinanza;
 - b) certificato di nascita;
 - c) certificato di residenza;
 - d) certificazione dalla quale risulti il possesso del numero del codice fiscale;
 - e) certificato del casellario giudiziario attestante l'inesistenza di condanne e di procedimenti penali in corso per i delitti di cui alla lettera C) dell'art. 3 della L. 264/91;
 - f) certificato attestante di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - g) certificato dal quale risulti che non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - h) copia attestato d'idoneità professionale oppure, in alternativa, attestazione dalla quale risulti, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991, n. 264:
 - di aver esercitato, effettivamente da almeno tre anni l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle Leggi di P.S. (Regio Decreto 18/06/1931, n° 773);
 - di aver gestito effettivamente da oltre tre anni, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, uffici di assistenza automobilistica.

Oltre ai suddetti certificati e documenti dovranno essere prodotti i seguenti atti:

- i) attestazione di adeguata capacità finanziaria (previsto dall'art. 3, comma 1 lett. G) della L. 8.8.91, n.264) da rendersi nelle forme di cui allo schema previsto dal D.M. 9.11.92;
- j) atto comprovante la proprietà di idonei locali o titolo che ne consenta la disponibilità con esatta indicazione dell'ubicazione della sede in cui si svolge l'attività;
- k) elenco nominativo del personale adibito alle attività dell'agenzia;
- l) pianta dei locali, redatta da e sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala minima 1/100, con l'indicazione della destinazione dei locali, corredata dai relativi conteggi della superficie netta;
- m) titolo comprovante il versamento presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato - sul capo XV, capitolo 2454, art. 01, del contributo una tantum di cui all'art.8, comma 4° della legge 264/91, determinato con D.M. Ministero dei Trasporti del 26.4.96 in € 25,82 (venticinque/82);
- n) dichiarazione con la quale è precisato l'orario di apertura e di chiusura dello Studio di consulenza.
- o) ricevuta di versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per spese di istruttoria.

Se il richiedente è una società, oltre alla precedente, dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- per le società semplici e per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia conforme dell'atto costitutivo;
- per le società cooperative e a responsabilità limitata, copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello statuto;
- per le società per azioni, copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello statuto, nonché iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni.

4. I certificati e documenti sopra elencati dalla lett. a) alla lett. h) possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da redigersi secondo il modello predisposto dall'Ufficio.
5. I dati raccolti saranno trattati in osservanza delle disposizioni recate dal d.lgs. n.196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo effettuato dai competenti uffici della Provincia emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'autorizzazione eventualmente rilasciata verrà immediatamente revocata.
7. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora, per giustificati motivi, l'interessato non possa produrne parte, in particolare il requisito concernente la disponibilità dei locali oppure quello della capacità finanziaria (di competenza di aziende o istituti di credito o società finanziarie), la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro i successivi trenta giorni, pena il rigetto e l'archiviazione della pratica. Nel frattempo l'istruttoria della pratica resta sospesa.

ART. 6

Capacità Finanziaria

1. Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per l'apertura e gestione dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione, rilasciata da azienda o istituto di credito o società finanziaria con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,49.
2. L'Attestazione di capacità finanziaria deve fare riferimento ad un importo pari ad Euro 51.645,68 e deve essere predisposta secondo lo schema allegato al D.M. 09/11/1992, (G.U. n.283 dell'1.12.1992).
3. L'attestazione non può essere effettuata, per raggiungere la somma richiesta, frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
4. Sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo pratiche auto autorizzate ai sensi dell'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
5. La dimostrazione di detto requisito è comunque richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercitando l'attività alla data del 5.09.1991, abbiano posto in essere, a decorrere dal 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del D.M. 9 novembre 1991), trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica (trasformazione da impresa individuale o familiare in società, da società in impresa individuale, trasformazione da un tipo di società ad altro con mutamento del soggetto responsabile).
6. Eventuali variazioni inerenti all'Attestazione di capacità finanziaria devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Teramo.

ART. 7

Locali

1. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art.2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
 - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

- servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
- 4. L' idoneità all'uso dei locali deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dal comune (certificato di agibilità).
- 5. E' inoltre necessario allegare alla domanda apposita planimetria, redatta da tecnico abilitato.
- 6. Infine occorre dimostrare la piena disponibilità dei locali, allegando alla domanda di autorizzazione copia conforme del contratto di locazione o di altro documento comprovante la proprietà del locale stesso.
- 7. Qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 3 precedente.

ART. 8

Attività espletata da Uffici dell'ACI

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge 264/91, effettuato direttamente dall'Automobile Club di Teramo, ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolata dall'art. 337, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
2. L'attività di consulenza di cui all'art.3 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge n.264/91.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n.264/1991, compreso l'attestato di idoneità professionale, e la domanda sia conforme a quanto previsto all'art.5 del presente Regolamento.
4. All'Automobile Club competente si applica l'art. 1 della legge n.264/91.
5. Gli uffici, di cui al comma 2, rilasciano la ricevuta prevista dall'art.7 Legge n.264/91.
6. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso.
7. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non Economici, si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 9

Autorizzazione per imprese già esercenti

1. Le imprese esercenti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5/9/1991, per conseguire l'autorizzazione, devono presentare domanda e la documentazione indicata nell'art.5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge 264/1991, così come modificato dalla Legge 11/1994, per l'attestato di idoneità professionale e per il titolo di studio. Le stesse, sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge 264/1991.
2. Sono, inoltre, esonerate le imprese derivanti dalla trasformazione delle agenzie suddette, a condizione che permanga nella nuova struttura il titolare precedente e l'esercizio sia svolto nei medesimi locali.
3. Per dimostrare l'effettiva anzianità necessaria per conseguire l'autorizzazione, le imprese dovranno, altresì, trasmettere:
 - a) licenza della Questura;

- b) tariffa delle operazioni vistata dalla Questura al momento del rilascio della licenza;
- c) registro/i degli affari vidimato/i relativo/i al periodo 1988/1991;
- d) eventuale attestazione di frequenza con profitto al corso di formazione professionale sull'attività di consulenza;
- e) attestato da cui risulti di aver gestito da oltre tre anni, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991 n. 264, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica.

ART. 10

Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9/12/1992 "*Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*".
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia come risultanti dalla verifica periodica ed almeno quinquennale effettuata sulla base dei dati forniti dal Pubblico Registro Automobilistico o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'ISTAT.
3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei comuni in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli esistenti/2400.
4. Ai fini della programmazione numerica saranno computate anche eventuali revoche o cessioni delle attività da parte dei soggetti già autorizzati.
5. Nel caso in cui le agenzie programmate risultino minori rispetto alle imprese già autorizzate, sarà comunque consentito il rilascio di altre autorizzazioni nel solo caso di cessioni d'azienda per atto *inter vivos* o *mortis causa*, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge n.264/91.
6. Per ogni autorizzazione è ammessa una unica e sola sede. Non sono, pertanto, ammessi sedi e recapiti diversi anche se del medesimo titolare.

ART. 11

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci a cui è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di:
 - di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società), munito di apposita delega;
 - di collaboratori familiari (art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese;
 - associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti del Codice Civile).
3. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
4. La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni cinque ed alla scadenza devono essere rinnovati.
5. Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini e per il rinnovo quinquennale degli stessi, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
6. E' fatto obbligo ai titolari degli studi di consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente e, comunque, entro 5 giorni, qualsiasi variazione relativa al personale di cui al comma 2.

7. I titolari sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei dipendenti e collaboratori cessati dall'incarico.

ART. 12

Trasferimento – Modificazione compagine sociale

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Alla richiesta devono essere allegate:
 - copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
 - certificato attestante la capacità finanziaria, così come stabilito dal D.M. del 9.11.1992;
 - documentazione riferita al titolare o legale rappresentante richiedente, così come specificatamente elencata al precedente art. 5.
3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali e professionali;
 - b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti relativi alla voltura a favore del richiedente in merito ai locali;
 - c) documentazione indicata al successivo comma del presente articolo.

L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, deve:

- a) restituire l'originale;
- b) restituire la propria tessera di riconoscimento;
- c) rimettere alla Provincia le tessere di riconoscimento del personale dello studio, qualora rimanga in servizio, per il conseguente aggiornamento.

La mancata restituzione delle tessere di riconoscimento è soggetta alla sanzione amministrativa in misura stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

4. Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dello studio di consulenza a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento del medesimo fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
5. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n.264/1991.
6. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 5, entro il quale un altro socio ovvero un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.
8. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore competente, previo accertamento dei requisiti prescritti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una **nuova** autorizzazione alla Provincia.

9. Nell'ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione **in sostituzione** della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione ed a condizione che il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dal Dirigente del Settore competente una autorizzazione **in sostituzione** di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia, e comunque entro il termine di 5 giorni, ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione stessa. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla riconsegna alla Provincia, da parte del dante causa della precedente autorizzazione.
12. Gli importi da versare a questo Ente in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, nonché di modificazione della compagine sociale, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
13. Nelle ipotesi previste dal presente articolo ed ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di una già esistente, non si applica il comma 4, dell'art. 10, della L 264/91.

ART. 13

Trasferimento della sede

1. E' ammesso il trasferimento di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso comune previo nulla osta dell'Ente.
2. A tal fine, l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata la Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta al trasferimento e ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, la Provincia può autorizzare, in via del tutto eccezionale, il trasferimento di sede dell'agenzia in un altro comune in caso di motivate e gravi esigenze, per un periodo massimo di mesi sei non prorogabile.
5. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente nel comune di provenienza, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata preventiva comunicazione scritta alla Provincia.

ART. 14

Mutamento denominazione

1. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre una comunicazione di assenso da parte del precedente titolare.
2. Se varia la sola denominazione, si procede su richiesta del titolare, corredata dalla copia dei certificati di variazione presso la CCIAA e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore competente.

ART. 15

Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

ART.16

Sospensione attività

1. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza, in carta semplice, del titolare dell'autorizzazione solo per motivate e gravi esigenze.
2. La sospensione può essere accordata in presenza di giustificati motivi per un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Provincia.

TITOLO III

DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 17

Attribuzioni della Provincia

1. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3, lett. g), del d. lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge n.264 del 1991.

ART. 18

Commissione di esame

1. La Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad una apposita Commissione provinciale, nominata con Decreto del Presidente della Provincia, che dura in carica tre anni prorogabili ed è composta da esperti nelle materie di esame.
2. Compongono la Commissione d'esame di cui al comma 1:
 - A. il Dirigente della Provincia di Teramo del Settore competente o Funzionario da questi delegato;
 - B. il Direttore dell'Ufficio della motorizzazione istituito nel territorio della provincia, o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - C. Il Comandante della Capitaneria di Porto, o un suo delegato, in rappresentanza del Dipartimento della Marina;
 - D. il Direttore dell'Automobile Club di Teramo, o un suo delegato, in rappresentanza dell'A.C.I.;
 - E. il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato, in Rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - F. i Segretari provinciali, o loro delegati, dell'UNASCA e della CONFARCA in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.
4. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore competente della Provincia. Detto Dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

5. Ad ogni componente della Commissione non incardinato nei ruoli della Provincia, effettivo o supplente, spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita con Decreto/Deliberazione dell'Ente.
6. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esami.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione procede in sintesi a:
 - a) valutare la regolarità delle domande di ammissione agli esami di idoneità;
 - b) fissare il calendario delle sedute d'esame relative a ciascuna sessione, una volta spirato il termine di presentazione delle domande;
 - c) comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova d'esame;
 - d) predisporre, sulla base dell'ELENCO GENERALE DEI QUESITI pubblicato con il Bando d'esame, n.3 elenchi di quesiti a risposta multipla predeterminata dai quali viene sorteggiato l'elenco di quelli relativi a ciascuna prova d'esame; la Commissione potrà anche stabilire di predisporre un elenco dei quesiti diverso per ciascun candidato;
 - e) espletare gli esami ed a predisporre l'elenco dei risultati;
 - f) trasmettere al competente ufficio della Provincia il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.

ART. 19

Sessioni di esame

1. Le prove d'esame, cui possono accedere solo i residenti nella Provincia, si svolgono in un'unica sessione annuale indetta con apposito Bando predisposto dal competente Ufficio della Provincia stessa ed approvato con Determinazione dirigenziale.
2. Nel Bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame e la sede di svolgimento, oltreché tutte le previsioni, condizioni, prescrizioni, requisiti, obblighi, ecc. che l'Ufficio competente riterrà di contemplare sulla base del presente Regolamento e della normativa applicabile al caso di specie.

ART. 20

Programma di esame

1. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti discipline previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 264 del 1991:
 - A. la circolazione stradale
 - B. il trasporto di merci e viaggiatori
 - C. la navigazione
 - D. il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
 - E. il regime tributario
2. Il dettaglio delle discipline d'esame è riportato all'allegato 1 del Decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 "*Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*".
3. L'ELENCO GENERALE DEI QUESITI a risposta multipla predeterminata di cui all'art. 18, comma 8, condiviso dalla commissione, è costituito da almeno 100 quesiti per ciascuna disciplina d'esame. Per ciascun quesito sono previste non meno di tre risposte. L'ELENCO GENERALE DEI QUESITI e delle risposte predeterminate deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

ART. 21

Domanda di ammissione all'esame

1. Per partecipare agli esami, l'interessato rivolge istanza alla Provincia compilata secondo lo schema allegato al Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiara quanto richiesto dal Bando d'esame.
2. Alla domanda di partecipazione all'esame deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. La domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato e all'attestazione di versamento di cui al comma 2, è trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite dal Bando.
4. Non si tiene conto delle domande inviate oltre i termini previsti dal Bando o prive di sottoscrizione.

ART. 22

Requisiti di ammissione all'esame

1. Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro i quali:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) abbiano conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
 - c) siano cittadini italiani o di altro stato membro della Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità.
 - d) siano residenti in un comune della provincia di Teramo da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, vi abbiano stabilito la propria residenza normale;
 - e) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - f) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - g) non siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non abbiano in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - h) non abbiano già sostenuto un esame con esito negativo nei tre mesi precedenti.
2. Sono altresì ammessi a partecipare all'esame di idoneità, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui alla lett. b) del comma 1:
 - a) i soggetti subentranti di cui all'art. 12, commi 5 e 6 del presente Regolamento purché in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264/1991 e cioè:
 - coloro che subentrino nell'attività, in qualità di eredi o aventi causa, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale;
 - coloro che subentrino nell'attività, in qualità di soci o amministratori, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
 - b) i titolari degli Studi di consulenza che, alla data del 5 settembre 1991, non abbiano maturato 5 anni di esercizio effettivo dell'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, esercitata sulla base di licenza rilasciata dalla questura ai sensi dell'art. 115 TU.LP.S..

ART. 23

Convocazione per le sedute di esame

1. L'elenco degli ammessi alle prove d'esame sarà pubblicato all'Albo dell'Ente e sul sito

istituzionale della Provincia di Teramo

2. Per una migliore gestione delle prove d'esame la Commissione, una volta presa visione del numero delle domande pervenute, stilerà un calendario che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Teramo con il giorno, l'ora e il luogo dove i candidati dovranno presentarsi per sostenere l'esame.
3. La data di pubblicazione sul sito internet ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009. Pertanto i candidati non riceveranno alcun avviso di convocazione e la mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa; in tal caso, i versamenti effettuati dai candidati non sono rimborsabili.
4. Il candidato che in sede di esame non consegue l'idoneità, può riproporre la domanda di ammissione a nuova prova d'esame non prima di tre mesi in una delle sessioni successive.

ART. 24

Prova di esame

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.
2. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie d'esame, per un totale di venticinque quesiti.
3. La prova d'esame ha la durata massima due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto correttamente ed in maniera pertinente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto d'esame.
4. Al termine d'ogni seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte corrette fornite per ogni disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso nella sede della prova d'esame. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
5. La Commissione redige un verbale delle prove d'esame, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario.
6. L'Ufficio competente, con Determinazione dirigenziale, approva le risultanze dei lavori della Commissione e dell'esame.

ART. 25

Rilascio dell'Attestato

1. L'Attestato di idoneità professionale, è rilasciato, sulla base delle risultanze approvate con Determinazione dirigenziale di cui al precedente art. 24, dal Dirigente del competente Ufficio della Provincia, il quale provvede altresì a rilasciarne una Certificazione dell'Ufficio in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
2. L'Attestato di idoneità è rilasciato previo assolvimento dell'imposta di bollo e del versamento in favore della Provincia di Teramo della somma stabilita da apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale, l'interessato allega alla richiesta l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente Autorità di polizia e assolve l'imposta di bollo per la Certificazione dell'Ufficio.
4. In caso di deterioramento, l'interessato allega alla richiesta in bollo l'originale deteriorato e assolve l'imposta di bollo per la Certificazione dell'Ufficio.
5. L'Attestato è revocato qualora risultasse che alla data dell'esame non sussistevano le condizioni dell'art. 22 del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 8/8/1991, n. 264 (nonché della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale M.C.T.C. n. 146/96, del 20/11/1996) l'Attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio allorché, alla data del 5/9/1991, lo stesso risulti avere esercitato effettivamente da almeno cinque anni attività di consulenza automobilistica e continui ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato.

TITOLO IV DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 26

Registro giornale

1. Il responsabile professionale dello studio di consulenza, ovvero i collaboratori espressamente delegati, redigono il registro giornale degli incarichi previsto dall'art. 6 della L. n.264/1991.
2. Il registro giornale può essere cartaceo o informatizzato, purché gestito con sistemi informatici che ne garantiscano la regolare compilazione. In entrambi i casi, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato da parte del competente ufficio del registro delle imprese o da un notaio, ai sensi dell'art. 2215 del c.c., con correlato pagamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta.
3. Il registro giornale deve essere vidimato solo inizialmente, prima di essere messo in uso, e non va vidimato annualmente.
4. Nel registro devono essere annotati i seguenti elementi:
 - a) numero progressivo e data di acquisizione dell'incarico;
 - b) dati identificativi del committente (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale per persone fisiche; la ragione sociale, la sede e la P.IVA in caso di società);
 - c) dati identificativi del mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio), o del documento di circolazione, o del documento di guida (numero e data di rilascio della patente);
 - d) natura dell'incarico;
 - e) tipo di operazione e adempimenti richiesti dalla natura dell'incarico (Autorità ed Uffici interessati);
 - f) data di rilascio della ricevuta, ove rilasciata, ai sensi dell'art. 7 della L. 264/1991. La data in cui viene rilasciata la ricevuta può anche essere successiva alla data di conferimento dell'incarico ma in ogni caso deve essere contestuale alla data di ricezione da parte dell'agenzia della carta di circolazione del veicolo o della patente di guida. Nei casi in cui non è previsto il rilascio della ricevuta lo spazio riservato alla data dovrà essere barrato.
5. Le singole operazioni devono essere trascritte secondo i criteri di cronologicità ed immediatezza, in ordine progressivo per anno solare. In base a tale criterio all'inizio di ogni anno la numerazione progressiva deve ripartire da zero.
6. Non sono ammessi spazi in bianco, né cancellature o abrasioni; eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti, facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione.
7. Ai fini dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui al presente Regolamento, il Registro giornale informatizzato deve essere messo a disposizione ogni qualvolta ne venga richiesta la stampa da parte delle autorità che per legge hanno diritto ad accedervi.

ART. 27

Ricevuta sostitutiva della carta di circolazione o della patente

1. Il responsabile professionale dello studio di consulenza, come indicato all'art.11, ovvero i collaboratori espressamente delegati, nei casi in cui è opportuno ritirare il documento in originale per gli adempimenti di competenza, provvedono al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida e contestualmente rilasciano all'interessato la ricevuta sostitutiva di cui all'art. 7 della L. 264/1991, registrando l'operazione nel Registro giornale degli incarichi.
2. La ricevuta sostitutiva deve essere rilasciata conformemente ai modelli prescritti dal D.M. 09/11/2011 ed esclusivamente in sostituzione di patente di guida in corso di validità o di carta di circolazione del veicolo in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. Tale

ricevuta deve essere firmata dal responsabile professionale dello studio ovvero da persona da egli autorizzata.

3. La ricevuta rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità massima di 30 giorni dalla data di rilascio. Non è rinnovabile né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
4. Trascorsi i 30 giorni di validità previsti dalla vigente normativa, l'impresa è tenuta alla immediata restituzione al cliente del documento originale ovvero del documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta.
5. In caso di rilascio di ricevuta sostitutiva non conforme ai modelli ministeriali o irregolare per altri motivi ovvero in caso di rilascio di ricevuta abusiva, si applicano le sanzioni previste dall'art. 92 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, secondo le procedure previste dal successivo art.31 del presente Regolamento.

ART. 28

Tariffe

1. Le tariffe per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto praticate dallo studio, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali ove vengano acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
2. Il tariffario praticato, prima di essere affisso nei locali dello studio di consulenza, deve essere preventivamente vidimato dagli uffici della Provincia.

ART. 29

Orari di apertura

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata ed infine i periodi di chiusura per motivi vari, compreso le ferie.
2. Gli studi di consulenza al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a pubblicare ed a rispettare gli orari fissati.
3. L'orario deve essere conforme alle disposizioni vigenti e, comunque, tale da garantire l'apertura dell'Agenzia per almeno quattro ore giornaliere nell'arco temporale dalle ore 8 alle ore 20 e considerati cinque giorni lavorativi, esclusa la domenica.

TITOLO V

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 30

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n. 264, viene svolta dal personale della Provincia e dei Comuni.
2. Il personale della Provincia incaricato della vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento.
3. I controlli tendono ad accertare, in particolare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) l'osservanza delle tariffe comunicate alla Provincia ed esposte al pubblico. Tale verifica potrà anche avvenire tramite riscontro con la documentazione fiscale;
 - c) l'osservanza degli orari di apertura comunicati alla Provincia ed esposti al pubblico;

- d) la regolarità della tenuta del Registro-giornale, anche sulla base dei riscontri effettuati presso gli uffici provinciali del P.R.A. e dell'ex Motorizzazione Civile, nonché del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
- f) l'accertamento, la verifica e la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- g) l'accertamento sulla regolarità del procedimento relativo alla ricevuta sostitutiva di cui all'art. 7 della L. n.264/1991;
- h) la veridicità di quanto preventivamente autocertificato dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione o all'atto della presentazione di successiva istanza.

ART. 31

Sanzioni

1. Il Dirigente del Settore competente, anche su segnalazione dei Comuni o di altri soggetti interessati, emana, nei sottoelencati casi, atto di diffida ed applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00:
 - a) variazioni sociali che non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne dato la preventiva comunicazione alla Provincia;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) errata tenuta e compilazione del registro-giornale di cui all'art. 6 della legge 264/1991 e degli altri documenti obbligatori;
 - d) affissione in modo non visibile dell'autorizzazione e delle tariffe nei locali dell'agenzia;
 - e) avvalersi, ai sensi dell'art. 3 della legge 264/1991, di personale non in possesso dei requisiti richiesti, ovvero senza averne preventivamente dato comunicazione alla Provincia;
 - f) omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 4 del L.264/91; ovvero omessa restituzione alla Provincia delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - g) variazione della denominazione senza averne dato preventiva comunicazione alla Provincia;
 - h) inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle Agenzie;
 - i) mancata restituzione delle tessere di riconoscimento;
 - j) altre irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Ove siano accertate **irregolarità persistenti o ripetute**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 a €. 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91 è sospesa da uno a sei mesi.
3. Ai fini del presente Regolamento, per "**irregolarità persistenti**" si fa riferimento ai casi in cui la condotta irregolare accertata si è protratta per un certo periodo di tempo e si è concretizzata in una pluralità di irregolarità anche diverse tra loro. Per "**irregolarità ripetute**" si fa riferimento ai casi in cui la condotta irregolare accertata, seppur di lieve entità, è stata reiterata almeno due volte nel biennio dalla data di accertamento della prima violazione, compresi i casi di reiterazione in un arco temporale ridotto.
4. L'autorizzazione viene sospesa - e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00 - secondo la seguente graduazione:
 - a) TRE MESI per trasferimento dall'attività in altri locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 9.11.1992;
 - b) SEI MESI per lo svolgimento nei locali dell'agenzia di altra attività non prevista dalle leggi n. 264/1991 e n. 11/1994 e dal presente Regolamento, ovvero per ripetute ed ingiustificate chiusure della sede;

5. L'autorizzazione è **revocata** quando vengano meno i requisiti previsti per il rilascio della stessa, nel caso contemplato dal comma 3, ovvero per mancanza del registro-giornale o di altro documento obbligatorio, ovvero per l'esercizio dell'attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati, o infine per variazioni o trasformazioni sociali che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne fatto richiesta alla Provincia.
L'autorizzazione è, altresì, **revocata**, previa apposita comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di non effettivo esercizio dell'attività di consulenza *e quando siano accertati gravi abusi*. In caso di revoca si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
6. Ove difetti l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale.
7. Le verifiche si effettuano:
 - a) d'ufficio
 - b) su segnalazione di altri Enti o soggetti interessati
 - c) a campione, mediante sorteggio da effettuarsi almeno trimestralmente
8. I controlli saranno svolti dal personale del competente Servizio della Provincia anche avvalendosi degli organi di Pubblica Sicurezza.
9. La Provincia di Teramo, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, emette i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 9 della L. n.264/1991 e dall'art. 92 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992.
10. A norma dell'art. 14 della L. 689/81, entro 90 giorni dall'accertamento della violazione il Responsabile del Procedimento emette il verbale di contestazione contenente i provvedimenti sanzionatori applicati, che viene notificato al trasgressore tramite posta elettronica (PEC) certificata, ovvero nelle ulteriori forme di notificazione previste dal c.p.c., ed inviato in copia alle amministrazioni interessate per il seguito di competenza.
11. A norma dell'art. 16 della L. n.689/81, qualora sia prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione contiene la determinazione del pagamento in misura ridotta ossia nell'importo pari alla terza parte del massimo edittale ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, cui si aggiungono le spese del procedimento.
12. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione tramite Pago-PA.
13. A norma dell'art. 18 della L. n.689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, il destinatario dei provvedimenti sanzionatori può far pervenire osservazioni, documenti e scritti difensivi e può fare richiesta di audizione all'organo decisore. Sentite le osservazioni ed esaminati i documenti, l'organo decisore emette ordinanza di archiviazione se ritiene fondate le difese ovvero ordinanza di ingiunzione se ritiene fondato l'accertamento della violazione.
14. A norma dell'art. 22 della L. n.689/81, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione, il destinatario può presentare ricorso di opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.150/2011 al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
15. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992, in caso di rilascio abusivo della ricevuta sostitutiva di cui all'art. 27, ossia in carenza delle condizioni previste dalla normativa ovvero in forme diverse da quelle prescritte, la Provincia di Teramo provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 430,00 ad € 1.731,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio, si procede alla revoca dell'autorizzazione ovvero al divieto di prosecuzione dell'attività. Ai sensi dell'art. 92, comma 4, del Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992, in caso di violazione del termine di 30 giorni dall'acquisizione del documento in originale per il rilascio della ricevuta sostitutiva, la Provincia provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 87,00 ad euro 344,00. Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative si rimanda alla procedura prevista dall'art. 200 e seguenti del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

Norme transitorie e finali

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264 dell'8/8/1991, avvenuta il 5/9/1991, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/1931 n. 773/31, l'attività disciplinata dalla citata legge, o gestivano in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia, uffici di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 264/1991 non abbiano maturato i tre anni di effettivo esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono comunque proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni già rilasciate di adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Provincia quando lo ritiene opportuno, nonché su espressa richiesta, promuove incontri e riunioni con gli Uffici della ex Motorizzazione Civile e con altre Istituzioni pubbliche e sindacali operanti nel settore.

ART. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nella materia, al Codice della Strada e al relativo Regolamento nonché ai decreti attuativi.